



Il nuovo Regolamento Ue 2025/40 del 19 dicembre 2024 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR)

Evento confapi 9 luglio 2026

Dott. Enea Filippini

**Responsabile Area Ambiente Confapi Brescia e
referente CONFAPI Tavoli CONAI**

Parleremo di:

- ✓ Riferimenti normativi-linee guida;
- ✓ Inquadramento giuridico
- ✓ Alcune definizioni: imballaggio, produttore, fabbricante, fornitore, importatore, distributore, distributore finale, consumatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI



Normativa europea

- ✓ Il nuovo Regolamento Ue 2025/40 del 19 dicembre 2024;
- ✓ Comunicazione CE C/2026/3084 (doc. di orientamento sul Reg. 2025/40).

https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/packaging-waste_en

Supporti carattere nazionale

- ✓ Vademecum CONAI

<https://www.conai.org/imprese/servizi-e-strumenti-per-la-progettazione-degli-imballaggi/regolamento-imballaggi-ppwr/>

INQUADRAMENTO GIURIDICO



Il Regolamento:

- ✓ Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue il 22.1.2025;
- ✓ **In vigore** dall'11.2.2025 (è il momento in cui il Reg. diventa formalmente parte dell'ordinamento giuridico dell'Ue, esiste giuridicamente);
- ✓ **Si applica** a decorrere dal 12.8.2026 (è il momento in cui il Regolamento inizia a produrre effetti pratici);
- ✓ È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (non serve una legge nazionale di recepimento);
- ✓ Abroga e sostituisce la precedente Direttiva 94/62/CE.

Inquadramento giuridico: perché un Regolamento?

Le finalità del Regolamento posso essere sintetizzate nei considerando 186 e 188:

*«(186) Al fine di stabilire un quadro ambizioso ma al contempo armonizzato in materia di imballaggi, è necessario adottare un regolamento che stabilisca prescrizioni applicabili agli imballaggi durante **l'intero ciclo di vita**»*

«(188) migliorare la sostenibilità ambientale degli imballaggi e garantire la libera circolazione nel mercato interno»

*«Art. 1 c.1 Il presente regolamento **stabilisce prescrizioni per l'intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'etichettatura...** Stabilisce inoltre prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, come la **riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi**, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.»*

«c.2 Il presente regolamento contribuisce al funzionamento efficiente del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle misure nazionali in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio»

Obiettivo riduzione rifiuti di imballaggio

Il regolamento prevede degli obiettivi sfidanti di riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite immessi sul mercato:

-5% entro il 2030; -10% entro 2035; -15% entro il 2040

AL MOMENTO NON SONO SPECIFICATI I CRITERI PER MISURARE LA RIDUZIONE

- ✓ I tassi di riduzione indicati devono essere calcolati **pro capite rispetto al 2018**, ma è data agli Stati membri la facoltà di richiedere di utilizzare un altro anno di riferimento (a determinate condizioni).
- ✓ **Gli obiettivi di riduzione riguardano tutti gli imballaggi** e non singole categorie/materiali ma dopo 7 anni dall'entrata in vigore del regolamento **la Commissione si riserva di rivedere gli obiettivi, anche introducendo target di riduzione specifici per determinati materiali** e, se lo ritiene opportuno, una proposta legislativa.

L'APPLICAZIONE



L'applicazione del Regolamento

- ✓ Il Regolamento (UE) 2025/40 si applicherà gradualmente a decorrere dal **12 agosto 2026** (articolo 71 del Regolamento);
- ✓ A differenza di una Direttiva, il Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri **senza necessità di alcun atto di recepimento o trasposizione nel diritto nazionale**;
- ✓ le disposizioni nazionali contrastanti con il nuovo Regolamento diventeranno inapplicabili *pro tempore* dal 12 agosto 2026 per effetto del principio del primato del diritto dell'Unione europea, **in attesa di un intervento del Legislatore nazionale che le abroghi o le armonizzi formalmente**.

L'attuazione del Regolamento: atti delegati e atti di esecuzione

Per la sua attuazione il Reg. prevede una serie di misure rimesse alla Commissione

ATTI DELEGATI (art. 290 TFUE)

Scopo: Modificare o integrare elementi non essenziali di un atto legislativo di base (es., aggiornare allegati tecnici o stabilire criteri dettagliati);

ATTI DI ESECUZIONE (art. 291 TFUE)

Scopo: Garantire condizioni uniformi di esecuzione di un atto legislativo in tutta l'UE, quando sono necessarie condizioni uniformi;

In definitiva:

gli atti delegati integrano o modificano un provvedimento legislativo, mentre gli atti di esecuzione stabiliscono le condizioni uniformi per applicare il provvedimento legislativo.

Sostanze pericolose negli imballaggi (art. 5)

Dal 12.8.2026 Gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere fabbricati in modo da ridurre al minimo la presenza e la concentrazione di sostanze che destano preoccupazione fra i costituenti del materiale.

Nel Regolamento 2025/40 sono stabiliti limiti specifici per la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente $\leq 100\text{mg/kg}$

Potrebbero, tuttavia, essere introdotti ulteriori limiti a seguito dell'elaborazione della relazione emanata dalla Commissione UE sulla presenza di sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi e nei componenti degli imballaggi

Entro il 31.12.2026 la CE elabora una relazione per indicare quali sostanze destano preoccupazione e determinare la loro incidenza sul riutilizzo e sul riciclaggio e il rischio per la salute e l'ambiente e la presenta al Parlamento, al Consiglio e al comitato (art. 5, c. 2).

Sostanze pericolose negli imballaggi: i PFAs (art. 5)

- ✓ **Dal 12.8.2026** gli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari non potranno essere immessi sul mercato se contenenti PFAs al di sopra di determinati limiti (stabiliti dall'art. 5, c. 5 lettere a, b, c);
- ✓ **Entro il 12.8.2030** la CE valuterà la necessità di modificare o revocare le restrizioni sui PFAs stabilite dal Regolamento;

Nel documento di orientamento C/2026/3084 del 10.6.26 la CE dichiara che *non esiste una metodologia armonizzata per le PFAs negli imballaggi a contatto con i prodotti alimentari a livello Ue* pertanto *raccomanda un approccio basato su capacità analitiche all'avanguardia* (indicato al punto 5 di pag. 12);

- ✓ Per gli imballaggi contenenti PFAs **prodotti prima del 12.8.26** non è previsto un periodo transitorio per esaurimento scorte;
- ✓ Gli imballaggi **immessi sul mercato dopo il 12.8.26** devono rispettare i limiti previsti dal Regolamento mentre quelli **immessi sul mercato prima del 12.8.26** possono rimanere sul mercato e non devono essere ritirati.

Etichettatura degli imballaggi (art.12)

- ✓ Dal 12.8.2028 tutti gli imballaggi, tranne quelli da trasporto e quelli che fanno parte di un sistema di deposito cauzionale, devono riportare un'etichettatura specifica con informazioni sulla composizione del materiale per poter facilitare il conferimento da parte dei consumatori nei circuiti di raccolta differenziata;
- ✓ Entro il 12.8.2026 **atti di esecuzione** per definire un'etichettatura armonizzata anche per imballaggi riutilizzabili e sulla percentuale di contenuto riciclato, nonché per gli imballaggi soggetti a sistemi di depositi cauzionale;
- ✓ Gli imballaggi fabbricati o importati nell'Ue prima del 12.8.2026 (o del 12.2.2029 per gli imballaggi riutilizzabili) non conformi all'etichettatura armonizzata possono essere messi a disposizione sul mercato fino a tre anni dall'entrata in vigore delle prescrizioni sull'etichettatura armonizzata.

Restrizioni per determinati formati di imballaggi (art. 25)

- ✓ Dal 1.1.2030 non possono essere immessi sul mercato imballaggi nei formati e per gli utilizzi elencati nell'All. V (alcune tipologie di imballaggi in plastica monouso e del settore Horeca);
- ✓ Entro il 12.2.2027 la CE deve pubblicare linee guida per chiarire il contenuto dell'All. V con esempi di esenzioni alle restrizioni;
- ✓ Entro il 12.2.2032 la CE deve valutare l'impatto ambientale delle restrizioni e delle deroghe, la necessità di rivedere le disposizioni e l'Allegato V nonché l'opportunità di introdurre nuove restrizioni e/o modificare quelle esistenti.

DEFINIZIONI

IMBALLAGGIO

La definizione generale di imballaggio

(Reg. 2025/40 - art. 3, paragrafo 1)

*articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per **contenere, proteggere** prodotti, consentirne la **manipolazione**, la **consegna** o la **presentazione** a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione*

La definizione del Reg. 2025/40 include espressamente le seguenti categorie con degli esempi **puramente indicativi** riportati nell'All. I (inclusione di un articolo nell'All. I non sufficiente per classificarlo come imballaggio)

Lettera	Categoria
a)	Articolo necessario per contenere, sostenere o conservare il prodotto per tutto il suo ciclo di vita senza esserne parte integrante
b)	Componente/elemento accessorio di cui alla lettera a) in esso integrato
c)	Elemento accessorio appeso al prodotto o congiunto, con funzione di imballaggio senza esserne parte integrante
d)	Articolo progettato per essere riempito nel punto vendita (imballaggio di servizio)
e)	Articolo usa e getta venduto e riempito o progettato per essere riempito nel punto vendita
f)	Bustine per tè, cialde per caffè o bustine per altre bevande permeabili o unità monodose morbide dopo l'uso
g)	Unità monodose non permeabile destinata a sistemi per la preparazione di tè, caffè o altre bevande

«imballaggio per la vendita»: *l'imballaggio concepito in modo che prodotti e imballaggio costituiscano un'unità di vendita per l'utilizzatore finale nel punto di vendita*

imballaggio multiplo»: *l'imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che tale raggruppamento di unità di vendita sia venduto così all'utilizzatore finale o che l'imballaggio serva a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita o a creare un'unità di stoccaggio o di distribuzione, e che può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche*

«imballaggio per il trasporto»: *l'imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di una o più unità di vendita o di un raggruppamento di unità di vendita, per evitare danni al prodotto a seguito della manipolazione e del trasporto, ma escludendo i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei*

Le nuove definizioni di imballaggio introdotte dal Reg. 2025/40

«imballaggio da asporto»: *imballaggio di servizio riempito presso punti di vendita assistiti con bevande o alimenti pronti, che vengono imballati per il trasporto e il consumo immediato in un altro luogo senza che sia necessaria alcuna ulteriore preparazione e che sono generalmente consumati dall'imballaggio*

«imballaggio per produzione primaria»: *articoli progettati e destinati ad essere utilizzati come imballaggi per prodotti non trasformati provenienti dalla produzione primaria quale definita nel regolamento (CE) n. 178/2002 (1) «produzione primaria», tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;*

«imballaggio per il commercio elettronico»: *l'imballaggio per il trasporto utilizzato per la consegna di prodotti all'utilizzatore finale nell'ambito della vendita online o di altre modalità di vendita a distanza*

DEFINIZIONI

**La definizione di produttore,
fabbricante, fornitore, importatore,
distributore.**

A decorative graphic at the bottom of the slide consisting of two horizontal bars. The left bar is gray and the right bar is blue, both extending from the left edge of the slide.

Premessa di carattere generale sulla definizione unitaria di produttore

- ✓ Il considerando (122) del Regolamento precisa che *“il presente regolamento mira a definire chiaramente **un unico produttore per unità di imballaggio**, sia per l'imballaggio vuoto sia per l'imballaggio contenente prodotti.*
- ✓ *In generale, il produttore dovrebbe essere l'operatore economico che, in qualità di fabbricante, importatore o distributore stabilito in uno Stato membro, rende disponibili prodotti imballati dal territorio di tale Stato membro e nello stesso territorio*
- ✓ *Ciò comprende qualsiasi offerta di distribuzione, consumo o utilizzo che possa comportare una fornitura effettiva. Pertanto, quando un'impresa acquista un prodotto imballato da un altro Stato membro diverso da quello in cui l'impresa è stabilita, oppure da un paese terzo, e fornisce tale prodotto imballato nello Stato membro in cui è stabilita, tale impresa deve essere considerata il produttore, **in quanto è la prima impresa a rendere disponibile il prodotto imballato nel territorio di quello Stato membro.***

Definizione di produttore (art. 3, paragrafo 1, punto 15)

*Per “produttore” si intende qualsiasi **fabbricante, importatore o distributore** al quale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, inclusi i contratti a distanza, si applica una delle seguenti 5 condizioni:*

- A.** Il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili
- B.** Il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a)
- C.** Il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all'interno del territorio di un altro Stato membro, direttamente ai consumatori, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi
- D.** Il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta all'interno del territorio di un altro Stato membro imballaggi, direttamente degli utilizzatori dei prodotti imballati diversi da quelli di cui alla lettera
- E.** Il fabbricante, l'importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e disimballa i prodotti imballati senza essere l'utilizzatore finale , a meno che un'altra persona sia il produttore ai sensi delle lettere a), b), c) o d)

QUINDI

Il Regolamento 2025/40 prevede una definizione di produttore articolata in 5 fattispecie distinte, ciascuna corrispondente a una diversa modalità di immissione nel territorio di uno Stato membro di imballaggi o prodotti imballati.

MENTRE

La direttiva 94/62 non conteneva una definizione autonoma di “produttore” ma definiva gli “operatori economici” in modo ampio, ricomprendendo tutta la filiera (fornitori, fabbricanti, trasformatori, addetti al riempimento, utenti, importatori, commercianti, distributori e Pubbliche Amministrazioni).

Definizione di fabbricante (art. 3, paragrafo 1, punto 13)

La persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o prodotti imballati, tuttavia:

Qualora una persona fisica o giuridica faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale, per “fabbricante” si intende tale persona fisica o giuridica

Fabbricante: interpretazione della CE (C/2026/3084 del 10.6.2026)

*Un fabbricante è una persona fisica o giuridica che fabbrica imballaggi o un prodotto imballato. **Non si tratta necessariamente della persona fisica o giuridica che produce materialmente l'imballaggio.** Devono essere considerati due elementi: 1) il ruolo nella progettazione o fabbricazione dell'imballaggio e 2) il criterio del marchio o della denominazione commerciale.*

*Se l'imballaggio o il prodotto imballato reca un determinato nome o marchio, si può presumere che il titolare di tale nome o marchio sia il "fabbricante" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto (13) PPWR, **in quanto esso detiene il potere decisionale determinante nel rapporto contrattuale con i propri fornitori e può quindi determinare anche le caratteristiche dell'imballaggio.***

*Per gli **imballaggi per la vendita o gli imballaggi multipli** di norma il fabbricante è l'operatore economico che applica le fasi finali di trasformazione (es., taglio, riempimento, sigillatura) agli imballaggi forniti dai trasformatori e li riempie con il proprio prodotto che spesso è anche il titolare del marchio del prodotto,*

*mentre per gli **imballaggi di trasporto** il fabbricante sarà di norma l'impresa che fabbrica gli imballaggi, salvo che siano contrassegnati dall'utilizzatore di tali imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale.*

Obblighi dei fabbricanti (art. 15)

I fabbricanti immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni stabilite negli articoli da 5 a 12:

- ✓ Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi (art. 5);
- ✓ Riciclabilità degli imballaggi (art. 6);
- ✓ Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica (art. 7);
- ✓ Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica (art. 8),
- ✓ Imballaggi compostabili (art. 9),
- ✓ Riduzione al minimo degli imballaggi (art. 10);
- ✓ Riutilizzabilità degli imballaggi (art. 11),
- ✓ Etichettatura (art. 12).



Valutazione e dichiarazione di conformità di cui gli allegati VII e VIII

Obblighi dei fabbricanti (art. 15)

Il Fabbricante è tenuto:

- a garantire che l'imballaggio rispetti le prescrizioni previste dagli articoli da 5 a 12 del Regolamento, a effettuare la valutazione della conformità come disciplinato all'art. 38;
- a predisporre la documentazione tecnica di cui all'Allegato VII e a mantenerla aggiornata;
- a garantire che il processo produttivo e i relativi controlli assicurino il mantenimento della conformità;
- a redigere e sottoscrivere la Dichiarazione UE di Conformità (DoC) (come previsto all'art.39 e dall' Allegato VIII), assumendosene l'esclusiva responsabilità.

Obblighi dei fabbricanti (art. 15 punto 12)

Qualora la persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale rientri nella definizione **di microimpresa conformemente alla raccomandazione 2003/361/CE** applicabile all'11 febbraio 2025, e la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio alla persona fisica o giuridica che fa progettare o fabbricare l'imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale sia situato nell'Unione, la persona fisica o giuridica che fornisce l'imballaggio è considerata il fabbricante ai fini del presente articolo. **(Fornitore)**

I PRODUTTORI E I FABBRICANTI SONO DEFINITI DAL REGOLAMENTO 2025/40 PER FINALITA' DIVERSE:

Il produttore è responsabile del pagamento dei costi di raccolta e recupero di rifiuti di imballaggio nello Stato membro interessato (articolo 45, paragrafo 1). A tal fine, il produttore deve registrarsi e comunicare i dati alle autorità nazionali competenti, come previsto dall'articolo 44, e versare il contributo per la responsabilità estesa del produttore (EPR) nello Stato membro in cui si prevede che l'imballaggio diventi rifiuto. Se le tariffe sono pagate in uno Stato membro e successivamente un distributore rende disponibile per la prima volta l'imballaggio nel territorio di un altro Stato membro, tali tariffe devono essere rimborsate

Il fabbricante, invece, deve garantire che l'imballaggio sia conforme ai requisiti di sostenibilità ed etichettatura di cui gli articoli da 5 a 12 come specificato all'articolo 15, p 1, prima che sia immesso per la prima volta sul mercato dell'Unione.

Per ciascun imballaggio esiste un solo fabbricante per l'intera Unione europea

Panoramica dei ruoli di fabbricanti e produttori secondo l'interpretazione della CE (C/2026/3084)

FABBRICANTE

Non si tratta della persona che fabbrica l'imballaggio, bensì della persona che **ordina e decide in merito alle specifiche di progettazione dell'imballaggio**

Garantisce la conformità dell'imballaggio alle prescrizioni in materia di sostenibilità e etichettatura

PRODUTTORE

Qualsiasi fabbricante, importatore o distributore che metta a disposizione per la prima volta imballaggi o prodotti imballati nello Stato membro in cui detto soggetto è presente o li metta direttamente a disposizione di utilizzatori finali in un altro Stato membro

Finanzia la gestione dei rifiuti nello Stato membro in cui si prevede che gli imballaggi diventino rifiuti (obblighi di EPR)

Il «fornitore» (art. 3, paragrafo 1, punto 16)

La persona fisica o giuridica che fornisce imballaggi o materiali di imballaggio a un fabbricante

- ✓ Accanto al Fabbricante possono operare uno o più **Fornitori (Suppliers)**, definiti all'art. 3, par. 1, punto 15, che producono l'imballaggio, componenti dell'imballaggio o materiali di imballaggio per conto del Fabbricante.
- ✓ **I Fornitori non sono responsabili della Dichiarazione di Conformità** (salvo quanto previsto per le microimprese (art 15 punto 12), **ma secondo quanto stabilito all'articolo 16 devono fornire al Fabbricante tutte le informazioni e la documentazione necessarie**, in formato cartaceo o elettronico, per consentirgli di dimostrare la conformità dell'imballaggio alle prescrizioni del Regolamento.
- ✓ In particolare, devono fornire la documentazione tecnica richiesta dall'Allegato VII e tutte le informazioni utili a dimostrare la conformità dell'imballaggio, dei componenti e dei materiali di imballaggio forniti

Definizione di importatore (art. 3, paragrafo 1, punto 17)

La persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'unione un imballaggio originario di un paese terzo

L'Importatore deve garantire che gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione siano conformi al PPWR. In particolare, deve verificare che:

- ✓ il Fabbrikante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità, come previsto dall'art.38;
- ✓ il Fabbrikante abbia redatto la documentazione tecnica di cui all'allegato VII e richiama ai sensi o in applicazione degli articoli da 5 a 11;
- ✓ l'etichettatura dell'imballaggio sia conforme con quanto previsto all'art.12;
- ✓ siano riportate sull'imballaggio le informazioni necessarie a identificare il Fabbrikante;
- ✓ siano rispettati gli altri obblighi applicabili previsti dal Regolamento.
- ✓ Gli importatori immettono sul mercato solo imballaggi conformi ai requisiti degli articoli da 5 a 12. Qualora ritengano che un imballaggio non sia conforme, non devono immetterlo sul mercato finché non sia stato reso conforme.

Definizione di distributore (art. 3, paragrafo 1, punto 18)

La persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un imballaggio a disposizione sul mercato

Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributore (art. 21)

L'Importatore o il Distributore assumono il ruolo di Fabbricante e i relativi obblighi quando:

- immettono sul mercato un imballaggio con il proprio nome o marchio commerciale;
- modificano un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da poterne influenzare la conformità ai requisiti del PPWR.

In tali casi diventano responsabili della valutazione della conformità, della documentazione tecnica e della Dichiarazione UE di Conformità (DoC).

Definizioni di distributore finale e consumatore, utilizzatore finale (art. 3, paragrafo 1, punti 21, 22)

- “distributore finale”: la persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento che fornisce all’utente finale prodotti imballati, anche attraverso il riutilizzo, o prodotti che possono essere acquistati mediante ricarica;
- “consumatore”: qualsiasi persona fisica che agisce a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale o professionale;
- «utente finale»: la persona fisica o giuridica residente o stabilita nell’Unione, alla quale un prodotto è stato messo a disposizione in qualità di consumatore o utente finale professionale nel contesto delle sue attività industriali o professionali e che non mette il medesimo prodotto a disposizione sul mercato nella forma in cui le è pervenuto;

CONTATTI

Dott. Enea Filippini

Responsabile Area Ambiente Confapi Brescia e referente

CONFAPI Tavoli CONAI

segreteria@confapi.org

Grazie!

